



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE PENALE

Il Collegio composto dai Magistrati:

Presidente presidenteCollegioCAP
Giudice dr. ;
Giudice dr. GiudiceALatere2CAP

Udita la relazione della causa fatta nella camera di consiglio del giorno 7 luglio '22 dal consigliere relatore dr.

Sentiti il Procuratore Generale ed i difensori, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento per la richiesta di estradizione verso la Repubblica Turca di:

Conclusioni:

P.G. si riporta alla requisitoria e chiede l'accoglimento della richiesta scritta;

Difesa imputato: si oppone, chiede che in ogni caso la pena sia espiata in Italia;

MOTIVAZIONE

Rilevato che è stato arrestato il 31.01.2022 in quanto ricercato in campo internazionale ai fini estradizionali verso la Turchia perché destinatario di mandato di arresto n. 2016/1 – 583 emesso il 10.11.2021 dal

N° _____ Reg. Sent.

N° 5/22 Estr.

SENTENZA

In data _____

N° Camp. Pen.

li,
Trasmesso estratto sentenza
alla Procura Gen. Sede e Questura
di.....

Il Cancelliere

li,
trasmessa comunicazione
ex artt. 15 e 27 Reg. per l'esecuz. C.p.p.

Il Cancelliere

li,
Fatte schede e comunicazione
elettorale

Il Cancelliere

Tribunale di Bursa (Turchia) in seguito alla condanna alla pena complessiva di anni diciannove, mesi cinque e giorni venti di reclusione per violazione della legge sugli stupefacenti (artt. 220/1 e 188/3 del Codice Penale Turco) e per violazione della legge sulle armi;

Rilevato che la Corte di Appello ha convalidato l'arresto il 1.02.2022 ed ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, poi sostituita (il 4.02.2022) con gli arresti domiciliari in

Considerato che è stata specificata la condotta attribuita all'estraddando il quale è accusato di aver fatto parte nel periodo dal 3.04.2006 al 31.10.2008 nella cittadina di Bursa, di una organizzazione criminale finalizzata alla commissione del reato di fabbricazione e commercio di sostanze stupefacenti e durante la perquisizione dell'abitazione che condivideva con componenti della organizzazione sono state sequestrate 170 pillole di ecstasy, 600 grammi di *cannabis*, 29,12 grammi di resina di *cannabis* e 4,5 grammi di cocaina oltre a due pistole e cartucce; in particolare nell'abitazione dove viveva insieme ad altri giovani è stata rinvenuta e sequestrata una pistola cal. 7,65 con venticinque cartucce;

Considerato che l'estraddando ha dichiarato nel suo interrogatorio del 3.02.2022 di non acconsentire alla consegna e di non rinunciare all'applicazione del principio di specialità; ha ammesso di avere vissuto a Bursa per frequentare l'università e di essere stato arrestato a seguito di una perquisizione per fatti di droga, di essere di etnia curda e di avere subito per questa ragione dei trattamenti discriminatori;

Rilevato che la richiesta di estradizione è pervenuta al Ministro della Giustizia in data 4.02.2022; che il Ministro della Giustizia ha trasmesso alla Procura Generale di Firenze la domanda di estradizione che è pervenuta il 17.02.2022; che il P. G. ha depositato in Cancelleria il 18/02/2022 la sua requisitoria;

Considerato che i rapporti in materia di estradizione tra Italia e Turchia sono disciplinati dalla Convenzione Europea firmata a Parigi il 13.12.1957, come integrata e modificata dal Secondo, Terzo e Quarto Protocollo Addizionale rispettivamente sottoscritti il 17.03.1978, il 10.11.2020 e il 20.09.2012;

Ritenuto che sussistano tuttavia condizioni ostative previste dalla sopra citata Convenzione Europea firmata a Parigi il 13.12.1957 e dall'art. 705/2° comma lettere a) e c) c.p.p. ed in particolare sussiste la causa ostativa prevista dall'art. 3 della sopra citata Convenzione nonché dall'art. 705/2° comma lettera c) c.p.p. in quanto l'estraddando ha fatto richiesta del

riconoscimento dello status di rifugiato, al momento la richiesta è stata respinta dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze (provvedimento del 4.02.2022) ma il difensore ha dichiarato che intende impugnare il predetto provvedimento, d'altra parte l'appartenenza alla etnia curda comporta che vi siano seri motivi per ritenere che la domanda di estradizione, motivata da un reato di diritto comune, sia stata presentata allo scopo di perseguire o di punire l'estradando per considerazioni razziali, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche, e che la situazione di detta persona rischi di essere aggravata da uno qualsiasi dei motivi suddetti; a tale riguardo non si può ignorare che in relazione ai fatti specifici accertati ed alle quantità di stupefacente sequestrate la pena detentiva è pesantissima e sproporzionata;

Considerato che – nonostante le rassicurazioni fornite dallo Stato richiedente in risposta alla richiesta di informazioni aggiuntive sulle condizioni di detenzione – sussiste anche la causa ostativa prevista dall'art. 705/2° comma lettera a) e c) c.p.p. rilevato che in Turchia sussistono condizioni generali di violazione dei diritti fondamentali della persona e del giusto processo, con trattamenti degradanti nelle carceri e forti limitazioni dei diritti di difesa, essendo stata **formalmente sospesa sul territorio dello Stato (dal 21 luglio 2016) l'applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo** (circostanza non smentita nelle informazioni aggiuntive pervenute il 20.06.2022) ed essendosi riscontrate condizioni generali di detenzione arbitraria (cfr Cassazione Sez. VI n. 54467/16 e Cass. Sez. VI n. 26742/21);

Considerato che il 2 dicembre 2021, con un voto a maggioranza il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha avviato la procedura formale d'infrazione contro la Turchia per non aver scarcerato il difensore dei diritti umani [Osman Kavala](#), in prigione da oltre quattro anni per motivi politici; “*rifiutando di rispettare il giudizio finale della Corte [europea dei diritti umani]*” emesso nel dicembre 2019, peraltro Kavala lunedì 25 aprile 2022 è stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Istanbul ;

Ritenuto pertanto che non vi siano i presupposti per accogliere la richiesta;

P.Q.M.

Visto l'art. 704 C.P.P.

DICHIARA

Non accoglibile la richiesta di estradizione di _____ avanzata dalla Repubblica Turca, in osservanza dell'art. 3 della Convenzione Europea firmata a Parigi il 13.12.1957 e ratificata dalla Repubblica Turca e dell'art. 705/2° comma lettera a) e c) Cod. Proc. Pen.

Revoca la misura cautelare e ordina la immediata liberazione dell'estraddando, se non è detenuto per altra causa.

Firenze, 7 luglio 2022

Il Consigliere relatore

La Presidente